

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notificante e destinatario: la regola della scissione degli effetti temporali della notifica vale anche per la notifica eseguita personalmente dall'avvocato a mezzo posta

La regola della scissione degli effetti temporali della notificazione, definito quale 'principio generale' dell'ordinamento, valido per la notifica di tutti gli atti processuali da compiersi, 'qualunque sia la modalità di trasmissione', entro un determinato termine, non sfugge alla notifica eseguita personalmente dal procuratore in forza della l. n. 53/1994. Va quindi confermato che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

NDR: in senso conforme sui veda Cass. e n. 770/2016. Si veda altresì Cass. sez. un. n. 13970/2004 (costituisce regola di diritto positivo, invariata da circa tre lustri, quella secondo cui 'in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede

che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento).

Tribunale di Bari, sentenza del 20.7.2018

...omissis...

---, creditore della --- SPA per la somma complessiva di euro 15.525,78, portata dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 16284/ 2009, definitivo, e dal corrispondente precetto di pagamento notificato alla debitrice il 1/06/2010 ha spiegato opposizione al 'progetto di scissione' depositato dalla predetta Società con atto pubblicato nel registro delle Imprese il 18/5/2010, in virtù del quale il patrimonio della debitrice 'dovrebbe essere ripartito in favore delle società partecipanti'.

Pertanto, allegando il pregiudizio economico consistente nella perdita di garanzia del credito, ha chiesto che, previo accertamento dell'esistenza del proprio credito, sia annullato il detto progetto e che la successiva fase di approvazione sia 'bloccata' ovvero 'subordinata' al pagamento delle somme dovute ad esso creditore o alla prestazione di garanzia; vinte le spese (atto di citazione notificato il 16-20/7/2010).

La convenuta --- SPA, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione, eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 2503 c.c. e nel merito l'infondatezza, stante la carenza di pregiudizio derivante al creditore dal progetto di scissione, peraltro inattuato.

Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata l'11/1/2011).

La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali.

Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.

Deve anzitutto rilevarsi la manifesta inammissibilità dell'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione, sulla quale entrambe le difese si sono diffuse oltre misura in ogni fase del processo (da quella introduttiva, a quella delle memorie istruttorie e infine nelle comparse conclusionali), a fronte di dati obiettivi di assoluta linearità e chiarezza, che ne acclarano l'inconsistenza *ictu oculi*.

A norma del combinato disposto dei commi 1-2 dell'art. 2503 c.c. (disposizione disciplinante la fusione delle società, ma espressamente richiamata dalla disciplina della scissione, e segnatamente dall'art. 2506-ter, ult. co., c.c.), i creditori della scissa (se non ricorrono determinate ipotesi eccezionali contrarie, nella specie pacificamente non sussistenti) possono fare opposizione alla scissione nel termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502 bis c.c. ['la deliberazione di fusione' (ovvero di scissione) '... deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 septies']. Nell'incontestato presupposto di fatto che il *dies a quo* del termine di cui si discorre sia da individuare nel 18/5/2010 (data di iscrizione nel registro delle imprese del 'progetto di scissione' della Costruzioni Generali spa), come pure documentato dalla visura prodotta dall'attore, la convenuta assume che i sessanta giorni per proporre l'opposizione scadevano il 16/7/2010 (*rectius*, il 17/7/2010, stante l'indiscussa applicabilità della regola generale '*dies a quo non computatur*', prevista in tema di termini processuali dall'art. 155, co. 1, c.p.c.) e che, pertanto, essendosi la notifica della citazione introduttiva perfezionata soltanto in data 20/7/2010, mediante la ricezione dell'atto da parte di essa destinataria, si sarebbe concretata la tardività dell'opposizione stessa, tale da renderla inammissibile.

Costituisce regola di diritto positivo, invariata da circa tre lustri, quella secondo cui 'in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento' (Cass. sez. un. n. 13970/2004).

La notifica della citazione con la quale --- ha spiegato l'opposizione in esame è stata eseguita a mezzo posta direttamente dal suo Procuratore, a ciò abilitato ai sensi della l. n. 53/1994 (v. autorizzazione Cons. Ordine Avv. Roma del 4/5/2006), il quale aveva provveduto a presentare l'atto all'Ufficio postale per la spedizione tramite raccomandata a/r in data 16/7/2010, ossia il giorno prima della scadenza del termine ex art. 2503 c.c. (17/7/2010). Pertanto è proprio a quella data del 16/7/2010, in cui il notificante ha esaurito gli adempimenti ricadenti sotto la sua responsabilità, che può e deve verificarsi il rispetto del termine cui la legge ricollega il verificarsi di una decadenza in danno di quest'ultimo: non certo - come assume la convenuta - alla successiva data del 20/7/2010, in cui l'atto di opposizione le è stato re- capitato. Né può ragionevolmente sostenersi che alla regola della scissione degli effetti temporali della notificazione, che il fondamentale arresto di legittimità sopra richiamato definisce quale 'principio generale' dell'ordinamento, valido per la notifica di tutti gli atti processuali da compiersi, 'qualunque sia la modalità di trasmissione', entro un determinato termine, sfugga la notifica eseguita personalmente dal procuratore in forza della l. n. 53/1994: non solo, infatti, non si ravvisa alcun dato di diritto positivo che militi nel senso opinato dalla difesa della --- SPA in modo sostanzialmente immotivato e comunque contrario alla su richiamata statuizione nomofilattica della Suprema Corte, ma dalla più recente giurisprudenza di legittimità la questione specifica è stata risolta in modo conforme alla soluzione qui accolta ('Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890': Cass. e n. 770/2016).

In conclusione, l'eccezione di tardività dell'opposizione dev'essere rigettata. *omissis*

Le spese processuali possono essere compensate ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ravvisandosi soccombenza reciproca nell'esito complessivo del giudizio (rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta e rigetto della domanda di merito proposta dall'attore).

PQM

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 16-20/7/2010, da --- contro --- SPA, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; spese compensate.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com